



Comune di Canosa di Puglia

Provincia di Barletta - Andria - Trani

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.08.2014 è stato approvato l'art. 9 bis di integrazione del Regolamento Generale dell'Entrata, che prevede la **possibilità del pagamento ratale per gli avvisi di accertamento rinvenienti da entrate tributarie ed extra tributarie (ICI – TARSU – TARES ecc), per i contribuenti che si trovano in situazione di obiettiva difficoltà.**

Ai sensi dell'art. 9 bis del predetto regolamento “*Si definisce situazione di obiettiva difficoltà, tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili ovvero negli elementi soggettivi di seguito indicati;*

Si considerano cause soggettive ostative:

- a) Lo stato di salute proprio o dei propri familiari, ovvero qualunque altra condizione personale documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;*
- b) Qualunque altra condizione economica sfavorevole, anch'essa documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito tributario di cui al comma 1.*

Lo stato di disagio è riferito, nel caso di persone fisiche e ditte individuali, alle seguenti situazioni:

- a) Anziano/a con più di 60 anni titolare di pensione sociale o assegno al minimo;*
- b) Disoccupato/a iscritto/a al collocamento;*
- c) Lavoratore non occupato in mobilità o in cassa integrazione;*
- d) Inoccupato/a che ha perso il lavoro e/o l'indennità di cassa integrazione e/o mobilità nell'anno precedente;*
- e) Soggetto in cura presso comunità terapeutica;*
- f) Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;*
- g) Soggetto in stato di indigenza che usufruisce di assistenza sociale o alloggiativa, prestata dal Comune o dall'Ente e/o associazione competente;*
- h) Altro, sempre con riferimento a particolari e momentanee situazioni di difficoltà economica autocertificate dal richiedente (es. mutuo contratto)*

Lo stato di disagio, nel caso di società ed enti con personalità giuridica, deve essere desunto dalle seguenti situazioni:

- a) *Relazione economico – patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;*
- b) *Visura camerale aggiornata;*
- c) *Dichiarazione di fallimento;*
- d) *Altra situazione, con riferimento a particolari e momentanei situazione di difficoltà economiche , autocertificate dall'istante.*

Pertanto, il contribuente, che si trova in una delle situazioni sopra indicate, e che intende avvalersi della possibilità di rateizzazione prevista, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'ufficio protocollo del Comune, **entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento**, riportando **l'esatta indicazione degli estremi dell'avviso di accertamento** da cui scaturisce il debito tributario, ed **allegando**, oltre alla fotocopia dell'avviso di accertamento, idonea documentazione comprovante le situazioni addotte inerenti la grave e momentanea difficoltà economica come ISEE, reddito di impresa risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, altra documentazione attestante la difficoltà economica certificante avvenimenti particolari e non prevedibili (cessazione rapporto di lavoro – sostenimento di cure costose –ecc...)

La rateizzazione potrà essere concessa fino ad un massimo di 24 rate mensili scadenti l'ultimo giorno di ogni mese a partire dal mese successivo alla data del provvedimento di concessione.

L'importo delle singole rate, al netto della maggiorazione per gli interessi legali, non può essere inferiore a € 50,00.

Alla rateizzazione si applicheranno gli interessi nella misura del saggio legale in vigore alla data della richiesta del beneficiario e stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

La rateizzazione verrà concessa purchè vi sia l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni.

Per rateazioni di debiti di importo superiore a € 5.000,00 è necessario produrre **garanzia fideiussoria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi legali ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.**

In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite della prima rata e, successivamente di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio di rateizzazione, e dovrà versare l'intero debito residuo entro la scadenza della successiva rata.

Canosa di Puglia, 08.09.2014

Il Caposervizio Tributi
Dot.ssa Maria Rosaria PIZZUTO

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Giuseppe DI BIASE

L'Assessore alle finanze
Dot.ssa Laura Simona LUPU